

SCADENZARIO DI AGOSTO 2020

A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI



SCADENZA	TIPOLOGIA
15 Sabato	RAVVIMENTO OPEROSO - Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
20 Giovedì	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Versamento Addizionale Comunale IRPEF - Acconto
20 Giovedì	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF - Versamento Addizionale Comunale IRPEF - Saldo
20 Giovedì	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF - Versamento Addizionale Regionale IRPEF - Saldo
20 Giovedì	INAIL - Premio INAIL
20 Giovedì	INPS GESTIONE DIPENDENTI - Versamento Contributi assistenziali e previdenziali
20 Giovedì	INPS GESTIONE SEPARATA - Versamento Contributi gestione separata
20 Giovedì	INPS - Contributi IVS gestione artigiani e commercianti
20 Giovedì	IVA - Liquidazione e versamento dell'IVA mensile
20 Giovedì	IVA - Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al secondo mese precedente
20 Giovedì	IVA - Liquidazione e versamento dell'IVA trimestrale
20 Giovedì	IVA - Liquidazione e versamento Soggetti trimestrali speciali art.74
20 Giovedì	RITENUTE - Versamento ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilato
20 Giovedì	RITENUTE - Versamento ritenute su prestazioni effettuate nei confronti dei condomini
20 Giovedì	RITENUTE - Versamento ritenute su redditi di capitale
20 Giovedì	RITENUTE - Versamento ritenute su provvigioni agenti e indennità cessazione di rapporti
20 Giovedì	RITENUTE - Versamento ritenute sui bonifici ristrutturazioni edilizie e spese per risparmio energetico
20 Giovedì	RITENUTE - Versamento Ritenute su redditi di lavoro autonomo, abituale, occasionale, diritti d'autore e simili
20 Giovedì	TOBIN TAX - Versamento Tobin Tax
20 Giovedì	MODELLO UNICO PF E SP - Versamento imposte Dichiarazioni dei redditi Società di persone Persone fisiche
20 Giovedì	MODELLO UNICO SC - Versamenti imposte Dichiarazioni dei redditi Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare
25 Martedì	IVA - Presentazione Elenchi Intrastat (mensili)
31 Lunedì	IVA - Dichiarazione acquisti intracomunitari Modello INTRA 12

Gli Ermellini indicano la tempistica dei tributi locali

Tari, termini brevi

C'è la prescrizione in cinque anni

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

Il recupero coattivo delle somme dovute dai contribuenti per la tassa rifiuti si prescrive nel termine breve di cinque anni. La stessa regola vale per le altre entrate locali. Non si applica il termine di prescrizione ordinario decennale perché la tassa rifiuti e, in generale, le tasse, imposte e entrate locali si pagano periodicamente per il servizio svolto dall'amministrazione comunale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 9839 del 26 maggio 2020.

Per i giudici di legittimità, la «Tarsu, la Tosap e i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una «causa debendi» di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficiario da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4».

I termini per le azioni esecutive. Dunque, le azioni esecutive finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute dai contribuenti per la tassa rifiuti si prescrivono nel termine breve di cinque anni. Non si applica il termine di prescrizione ordinario decennale perché la tassa si paga periodicamente per il servizio svolto dall'amministrazione comunale. Lo stesso principio si applica alle altre entrate locali. Le somme dovute per tributi, contributi e canoni locali sono collegate a prestazioni periodiche e, come tali, rientrano nell'ambito di applicazione della norma civilistica (articolo 2948 del codice civile) che prevede la prescrizione quinquennale. In questo senso si è espressa anche la Commissione tributaria regionale di Milano, sezione XII, con la sentenza 2479 del 29 maggio 2018. Per il giudice d'appello, è cinque anni il termine «per la riscossione di diversi tributi, contributi e canoni (per l'uso di suolo pubblico, per la concessione d'uso per passo carabile e il canone acqua)».

Alla prescrizione quinquennale occorre fare riferimento successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione. A partire da quest'anno, il termine di cinque anni può essere op-

In sintesi	
Riferimenti normativi	Articolo 1, commi 792 e seguenti, L. 160/2019; Articoli 45 e seguenti, dpr 602/1973
Le azioni esecutive per il recupero dei crediti degli enti locali sono soggette	Al termine di prescrizione quinquennale
Interruzione della prescrizione	Notifica di un'intimazione di pagamento

posto dagli interessati dopo la notifica dell'accertamento esecutivo, atteso che i nuovi accertamenti esecutivi hanno anche la funzione di atti della riscossione coattiva, in quanto non è più richiesta la notifica dell'ingiunzione o della cartella di pagamento. Le entrate locali, secondo la Ctr, sono «prestazioni periodiche» e la loro disciplina è contenuta nell'articolo 2948 del codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale. Sui termini per le azioni esecutive riguardanti i tributi locali la giurisprudenza ha assunto una posizione netta.

La Commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 47/2017) ha sostenuto che il recupero forzoso del credito riguardante la tassa rifiuti è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, poiché si tratta di una prestazione periodica a carico del contribuente.

Pertanto, le azioni esecutive esperite da Equitalia, o da altri soggetti incaricati dalle amministrazioni comunali che riscuotono a mezzo ingiunzione, non possono essere adottate oltre il termine di cinque anni, a meno che non sia stato notificato un atto interruttivo della prescrizione. Il termine quinquennale vale anche per le giasse fiscali. Infatti, è il legittimo provvedimento di fermo amministrativo emanato oltre i cinque anni, ancorché si tratti di una misura cautelare.

Per il giudice d'appello, questo breve termine prescrizione si applica a tutti i tributi e entrate locali che si pagano ad anno o frazione di anno. Trattandosi di una prestazione periodica, in base all'articolo 2948 del codice civile, il termine per recuperare il credito si riduce a cinque anni per tutto ciò che si paga ad anno o in termini più brevi. E questo principio vale non solo per la tassa rifiuti ma, per i giudici tributari, è applicabile più in generale alle entrate locali che si pagano periodicamente. Per stoppare il termine quinquen-

nale è necessario notificare al debitore un atto interruttivo della prescrizione, che blocchi il suo decorso e lo faccia ripartire da zero. Sempre la Cassazione ha chiarito che la prescrizione ordinaria decennale scatta solo nei casi in cui il credito vantato dall'amministrazione comunale sia stato riconosciuto da una sentenza passata in giudicato e non già quando risulti dovuto in seguito a un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione.

Allo stesso modo il credito Ici si prescrive in cinque anni, e non in dieci anni, dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 28576/2017, la quale ha inoltre precisato che la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cosiddetta conversione «del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale».

Quindi, se per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, «non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».

Va ricordato che in base alla citata norma civilistica, che disciplina l'actio iudicati, i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, si prescrivono in 10 anni solo nel caso in cui sia stata emanata una sentenza di condanna passata in giudicato.

In caso contrario, occorre fare riferimento al termine prescrizione più breve fissato per il recupero del credito riguardante la specifica entrata.

© Riproduzione riservata



Lo scadenziario in versione integrale è disponibile sul sito internet www.italiaoggi.it/scadenziario